Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 217 e abb.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(*Testo unificato*)

N. 1 – 28 febbraio 2023

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 217 e abb.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(*Testo unificato*)

N. 1 – 28 febbraio 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI ..... - 4 -

ARTICOLI 1-8..... - 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**217 e abb.**
Titolo:	**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**
Iniziativa:	parlamentare
Relatori per le Commissioni di merito:	Di Maggio per la VII Commissione Dara per la IX Commissione
Gruppo:	FDI Lega
Commissione competente:	VII (Cultura) e IX (Trasporti)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi.

Il testo riproduce in gran parte, con alcune modificazioni e integrazioni, il progetto di legge C. 1357 della XVIII legislatura, esaminato in prima lettura dalla Camera, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima.

L'AC 1357, di iniziativa parlamentare, non era corredato di relazione tecnica. Dopo l'esame in sede referente (Commissioni riunite VII, Cultura e IX, Trasporti), il testo veniva esaminato in sede consultiva dalla Commissione V (Bilancio) (*cfr.* dossier n. 99 del 13 luglio 2022 del Servizio Bilancio dello Stato). Nella seduta del 13 luglio 2022 della V Commissione si è svolto l'intervento del relatore, la rappresentante del Governo si è riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, ma l'esame non ha avuto ulteriore seguito prima della fine della legislatura.

Il testo, composto da otto articoli, non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e trasmesso per l'acquisizione dei pareri[1].

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

[1] Cfr. Resoconto Commissioni riunite VII e IX del 22 e del 23 febbraio 2023.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-8

Le norme sono finalizzate al riconoscimento della proprietà intellettuale in tutte le sue forme, alla tutela del diritto d'autore, al sostegno a imprese, autori, artisti e creatori per la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno, alla responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete per rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, nonché a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, alla salvaguarda dei diritti alla segretezza delle comunicazioni e alla promozione della libertà di espressione e di informazione, della diversità culturale e linguistica e nonché del pluralismo dei mezzi di comunicazione (articolo 1).

Si attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio (articolo 2).

Tali provvedimenti sono comunicati dall'AGCOM ai produttori e prestatori di servizi di accesso alla rete, ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca, ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti e all'Europol (articolo 2, comma 5). Nel caso che l'indirizzo IP soggetto a blocco si trovi all'interno dell'Unione europea, l'AGCOM può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo; laddove, invece, l'indirizzo IP soggetto a blocco si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* stilata annualmente dalla Commissione europea (articolo 2, comma 5-*bis*). Infine, l'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati e i destinatari informano la medesima procura delle attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti (articolo 2, comma 6).

Sono previste misure di contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale (articolo 3).

In particolare:

- si punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chi abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale introducendo nei luoghi di pubblico spettacolo dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione di un'opera, ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (articolo 3, comma 1);

- viene esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto i delitti previsti nella legge n. 633/1941 sul diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 3, comma 2);
- si interviene sul delitto della violazione del diritto d'autore (articolo 174-*ter* della legge n. 633/1941) riformulandone la fattispecie penale e innalzando l'importo della sanzione amministrativa dai 1.032,00 euro attualmente previsti ad euro 5.000,00 (articolo 3, comma 3).

Si introduce una disposizione che consente all'Autorità giudiziaria di procedere al sequestro e alla confisca dei proventi derivanti da violazioni del diritto d'autore e di poter delegare la polizia giudiziaria a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti[2] (articolo 4).

Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria e l'AGCOM organizza campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore. In tale ambito sono promosse iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale[3]. Le iniziative descritte si svolgono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 5).

Si dispone quindi che, in caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 (i provvedimenti urgenti dell'AGCOM), l'Autorità applichi le sanzioni previste all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997[4] (articolo 6)

La norma qui richiamata prevede che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Inoltre, se l'inottemperanza riguarda:

- la violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dal soggetto interessato;
- l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

---

[2] Nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 171-*sexies* della legge n. 633/1941.

[3] Di cui all'articolo 5 della legge n. 92/2019.

[4] Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Si prevede che l'AGCOM modifichi il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica (delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013), al fine di adeguarlo alla presente legge (articolo 7, comma 1).
Inoltre, si prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale costituisca – assieme ai prestatori di servizi, ai fornitori di accesso ad internet, ai fornitori di contenuti, ai fornitori di servizi di media audiovisivi interessati e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi – un tavolo tecnico per procedere alla disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione (articolo 7, comma 2). I costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica saranno a carico di tutti gli operatori coinvolti nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'AGCOM (articolo 7, comma 3).
Infine, per assicurare la copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla presente legge all'AGCOM, la misura delle contribuzioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005 (vedi *infra*), nel limite massimo dell'1 per mille, viene incrementata per un ammontare complessivo pari a 1 milione di euro (articolo 8, comma 1).

> L'Autorità, sentiti gli operatori e le imprese, con propria deliberazione[5], stabilisce il perimetro, i termini, l'entità e le modalità di versamento di detto contributo.
>
> Il comma 66 sopra richiamato prevede che l'AGCOM finanzi attraverso il mercato le sue spese di funzionamento, limitatamente alla parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Dopo una fase transitoria iniziale, le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione sono adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera. Con deliberazioni del 24 novembre 2022 nn. 409, 410 e 411 il contributo è stato fissato rispettivamente nella misura dell'1,4 per mille dei ricavi per gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, del 2 per mille per gli operatori del settore dei servizi media, dell'1,5 per mille dei ricavi per gli operatori del settore dei servizi postali.

Salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 8, comma 2).

5 adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 266/2005

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia preliminarmente che l'atto in esame è volto ad assicurare la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Per tale finalità:

a) si attribuiscono nuovi compiti all'AGCOM (si tratta, principalmente, del potere di disabilitare, anche in via di urgenza, l'accesso a contenuti illeciti e di ulteriori poteri di vigilanza e sanzionatori), per il cui finanziamento la legge consente all'Autorità medesima di incrementare il contributo dovuto dagli operatori di mercato nella misura massima dell'1 per mille del bilancio approvato e comunque entro il limite massimo di un milione di euro. In proposito, tenuto conto che l'AGCOM rientra nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (cd. "elenco Istat"), appare necessario, da un lato, acquisire conferma che l'incremento della contribuzione sia di carattere permanente, come risulterebbe implicitamente dal testo normativo, e ciò al fine di corrispondere al carattere permanente delle nuove attribuzioni, dall'altro, acquisire dati ed elementi idonei a dimostrare che la nuova contribuzione sia sufficiente a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti, il cui adempimento è di carattere obbligatorio ed indifferibile al sussistere dei relativi presupposti;

b) sulle campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico organizzate dal Ministero della cultura sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, è previsto il coinvolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo nonché la promozione di iniziative anche nelle istituzioni scolastiche secondarie. In proposito, pur rilevando che la previsione opera testualmente senza o nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, si evidenzia la necessità di acquisire dal Governo elementi di valutazione a sostegno dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla stessa ad invarianza di risorse finanziarie; ciò in considerazione del carattere delle iniziative in questione, non espressamente configurate come di tipo facoltativo, e del coinvolgimento nella realizzazione delle stesse di soggetti pubblici o comunque, come la RAI-Radiotelevisione di Stato, inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ("elenco ISTAT");

c) si introducono nuovi compiti per l'autorità giudiziaria (vigilanza della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma: art. 2, comma 6; sequestro e confisca dei proventi dell'illecito: art. 4, comma 1), ai quali risulta applicabile la clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 2: in proposito andrebbero forniti elementi di valutazione a conferma dell'effettiva possibilità per l'autorità giudiziaria di provvedere in condizioni di neutralità finanziaria;

d) viene costituita una piattaforma tecnologica finalizzata ad accelerare la disabilitazione degli accessi illeciti, i cui costi sono posti a carico dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso ad internet, dei fornitori di contenuti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi (salvo talune eccezioni) secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'AGCOM (articolo 7, commi 2 e 3). In proposito, andrebbero acquisiti elementi di valutazione a conferma dell'effettiva idoneità dei contributi imposti agli operatori a coprire i costi attesi, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra gettito dei contributi in parola e spese da effettuare per le finalità in questione;

e) per definire la piattaforma sopra descritta viene costituito un tavolo tecnico (articolo 7, comma 2) che vede la partecipazione, oltre a soggetti privati, dell'AGCOM e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: la norma non quantifica né copre eventuali oneri di funzionamento e alla stessa risulta applicabile la già citata clausola di invarianza. Non risulta tuttavia espressamente esclusa la corresponsione di indennità, rimborsi ed emolumenti comunque denominati. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento. Andrebbe altresì acquisita conferma che non si determinino oneri per le due autorità pubbliche coinvolte in relazione all'organizzazione e alla partecipazione ai lavori del Tavolo.

Più in generale, con riguardo all'art. 1, che enuncia i principi della disciplina in esame, prevedendo, tra l'altro (lett. c), che la Repubblica assicuri alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno, si prende atto del carattere programmatico della disposizione e non si formulano quindi osservazioni nel presupposto che il menzionato sostegno operi comunque nell'ambito di risorse finanziarie specificamente stanziate per le predette finalità.

Infine, per quanto riguarda le nuove contribuzioni poste a carico degli operatori di mercato (per i nuovi compiti dell'AGCOM e per il funzionamento della nuova piattaforma tecnologica), tenuto conto che le stesse costituiscono componenti negative di reddito per le imprese assoggettate al versamento, andrebbe chiarito se dalle stesse possano derivare effetti apprezzabili, benché di carattere eventuale ed indiretto, di minor gettito tributario.